

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

“Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura)”

Udine, 3 marzo 2014

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la normativa comunitaria in materia di organismi geneticamente modificati prevede che gli Stati membri possano adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti e che la Commissione europea sviluppi orientamenti sulla coesistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche (articolo 26 della direttiva 2001/18/CE).

In attuazione di tale disposizione la Commissione ha approvato la raccomandazione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.

In tale documento:

- si distingue fra aspetti economici relativi alla coltivazione di OGM e gli aspetti scientifici attinenti il rischio ambientale e sanitario e si precisa che questi ultimi sono già contemplati nella procedura di autorizzazione dell'UE e che restano da affrontare da parte degli Stati membri, nel quadro della coesistenza, soltanto gli aspetti economici connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche;
- viene riconosciuto che l'agricoltura ha, nei diversi Stati, caratteristiche fra loro molto diverse per quanto attiene alle dimensioni delle aziende agricole e delle superfici coltivate, ai sistemi di produzione e alle condizioni naturali dei vari territori e che questa diversità di condizioni deve essere presa in considerazione all'atto di elaborare e attuare le misure di coesistenza;
- si prevede che l'European coexistence bureau (Ufficio europeo di coesistenza - ECoB) continui a sviluppare le migliori pratiche in materia di coesistenza e orientamenti tecnici riguardanti questioni correlate;
- viene riconosciuta agli Stati membri la facoltà di escludere, nell'ambito delle misure di coesistenza, la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM») a fronte di una serie di fattori che possono influenzare il grado di commistione tra colture GM e colture convenzionali e biologiche, quali le condizioni climatiche, le caratteristiche topografiche, i modelli produttivi e le strutture aziendali;
- viene precisato che, per attuare tale esclusione, gli Stati membri devono dimostrare che in tali zone non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi. Inoltre, le misure restrittive devono essere proporzionali all'obiettivo perseguito, vale a dire la tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici (punto 2.4 della Raccomandazione).

Con sentenza n. 116 di data 7 febbraio 2006, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sul decreto legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, ha stabilito che è rimessa alla competenza legislativa delle Regioni, essendo essenzialmente riferita alla materia agricoltura, la disciplina delle modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali notoriamente differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo.

La Regione ha già adeguato il proprio ordinamento a tale quadro normativo e giurisprudenziale prevedendo, nella legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), come modificata dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le procedure e i criteri generali per l'adozione, mediante regolamento regionale, delle misure di coesistenza fra colture OGM, convenzionali e biologiche.

Alla luce degli approfondimenti svolti e degli articolati elementi acquisiti in occasione della predisposizione di una bozza di regolamento per la disciplina delle misure di coesistenza, è emersa la possibilità di prevedere l'esclusione dal territorio regionale della coltivazione del mais geneticamente modificato quale misura specifica per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche in applicazione di quanto consentito dalla Raccomandazione del 13 luglio 2010.

Si propone pertanto di modificare la legge regionale 5/2011 per inserire una disposizione speciale che introduca tale esclusione con forza di legge anziché con atto formalmente amministrativo come quello regolamentare. Tale modifica non fa venire meno l'impianto generale della legge regionale e la possibilità di adottare future e diverse misure di coesistenza con regolamento regionale per altre tipologie di colture.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede l'inserimento dell'articolo 2.1 nella citata legge regionale 5/2011 ove si stabilisce che la coltivazione di mais geneticamente modificato è esclusa dal territorio regionale e si prevede, in caso di non osservanza dell'esclusione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro in linea con quanto già ora previsto dall'articolo 8 della legge regionale medesima.

L'articolo 2 contiene la disposizione finanziaria per consentire l'introito delle sanzioni irrogate ai sensi della nuova disposizione.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni ora proposte.

Come tutte le misure di coesistenza, anche la previsione dell'esclusione della coltivazione di una determinata specie, essendo regola tecnica, va comunicata, prima dell'approvazione definitiva, alla Commissione europea ai sensi e nei modi previsti dalla direttiva 98/34/CE e della normativa statale che ha recepito la direttiva medesima (legge 21 giugno 1986, n. 317).

Nell'ambito di tale procedura l'amministrazione regionale avrà modo di rappresentare i fattori che, a livello locale, influenzano il grado di commistione tra colture OGM, colture convenzionali e biologiche, nonché tutti gli elementi e i presupposti, come richiesti dalla Raccomandazione, che giustificano l'esclusione della coltivazione di mais OGM nel territorio regionale.

Si confida che il disegno di legge ora illustrato venga accolto dal voto favorevole di codesto onorevole Consiglio regionale

Art. 1

(Inserimento dell'art. 2.1. nella legge regionale 5/2011)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura) è inserito il seguente:

<<Art. 2.1.

(Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais)

1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tra le colture transgeniche e non transgeniche, è esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010. La coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale. >>

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011, come inserito dall'articolo 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.